

Gestione dei rifiuti: Normativa vigente

Decisione Commissione Ce 2008/763/Ce

(Metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali - Direttiva 2006/66/Ce)

Commissione delle Comunità europee

Decisione 29 settembre 2008, n. 2008/763/Ce

(Guue 1 ottobre 2008 n. L262)

Decisione della Commissione che definisce, in applicazione della direttiva 2006/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali

[notificata con il numero C(2008) 5339]

[Testo rilevante ai fini del SEE]

La Commissione delle Comunità europee,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
- vista la direttiva 2006/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/Cee, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, lettera b),
- considerando quanto segue:
 - (1) Le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali dovrebbero essere espresse quale peso delle pile e degli accumulatori portatili immessi nel mercato nel territorio dello Stato membro nell'anno considerato, senza tenere conto delle batterie e degli accumulatori portatili usciti dal territorio di detto Stato membro in detto anno prima di essere venduti agli utilizzatori finali.
 - (2) Occorre che gli Stati membri basino il calcolo delle vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali sui dati raccolti. Ai fini di tale calcolo è possibile utilizzare anche stime significative dal punto di vista statistico.
 - (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. Gli Stati membri calcolano le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali in un determinato anno quale peso delle pile e degli accumulatori portatili immessi nel mercato nel territorio dello Stato membro in detto anno, senza tenere conto delle batterie e degli accumulatori portatili usciti dal territorio di detto Stato membro in detto anno prima di essere venduti agli utilizzatori finali.

2. L'immissione nel mercato di ogni batteria è conteggiata una sola volta.

Articolo 2

Il calcolo di cui all'articolo 1 è basato sui dati raccolti o su stime significative dal punto di vista statistico fondate sui dati raccolti.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2008.